

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 711-36722/2009 del 22-9-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rivarolo Canavese, per usi direttamente connessi alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione ed all'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, assentita al Caseificio Longo Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 711-36722/2009 del 22-9-2009 - Codice univoco: TO-P-10304.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Caseificio Longo Srl (omissis) con sede legale in Torino, Via Lamarmora n. 6, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Rivarolo Canavese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 50 n. 32 - in misura di litri/sec massimi 9,5 e medi 1,49 per complessivi metri cubi annui 46.950 ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione ed all'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facolt  di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario   tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-9-2009. (... omissis ...)